



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA REGISTRATA VOLONTARIAMENTE A SOLI FINI FISCALI PER
CHIARIRE IL REGIME DEL SUPERBONUS NON È ASSOGGETTATA AD IMPOSTA DI REGISTRO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 15/4/2026, pubbl. il 06/05/2026, n. 1869

Composizione

Rel. Manna Giuseppe

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Imposta di registro – Dichiarazione integrativa a soli fini fiscali –
Volontaria registrazione - Misura fissa dell'imposta – Esclusione -
Fondamento.

Massima

L'atto notarile contenente una dichiarazione integrativa resa ai soli fini
fiscali, privo di effetti modificativi del contenuto negoziale di un
precedente atto di compravendita e finalizzato solo a chiarire il regime
fiscale applicabile in relazione agli interventi edilizi agevolati di cui al
c.d. "Superbonus 110%", non è assoggettato all'imposta di registro
neanche in misura fissa in quanto non ha contenuto patrimoniale ed è
comunque inidoneo a esprimere capacità contributiva.

Rif. normativi

Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 9/3/2018, n. 5751, Rv. 647365 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026